

Protezione internazionale: il richiedente curdo non ha diritto alla protezione, nemmeno umanitaria, se gli episodi allegati sono del tutto episodici

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 23 settembre 2014 (est. M. Flamini).

Protezione internazionale – Richiedente Curdo – Allegazione di elementi episodici e poco significativi – Protezione sussidiaria – Esclusione

L'oppressione del popolo curdo in Turchia – che ha provocato, dal 1984 oltre 40.000 morti e migliaia di prigionieri politici – negli ultimi anni sembra essere in corso di superamento. La lingua curda non è più vietata, la bandiera curda sventola durante le manifestazioni e alle elezioni amministrative del marzo del 2014 il Bdp (Partito per la Democrazia e per la Pace) ha vinto in molte città e paesi del Kurdistan (come Diyarbakir, Hakkari e Van). Il mutato quadro sociopolitico e l'assenza di specifici elementi che portino a ritenere attuale il rischio lamentato dal richiedente, portano a ritenere insussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

Nemmeno sussistono i presupposti per la protezione umanitaria in difetto di specifici elementi significativi. In via generale si osserva che l'ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall'introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che "l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19" (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011) Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno "sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile

derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)” (Cass. ord. 6880/11). L’art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente depositato, ..., cittadino turco di etnia curda, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano (provvedimento notificato il 18.4.2014) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che era di origine curda e che era stato costretto a lasciare il suo paese perché perseguitato dai militari, a causa della sua etnia; che, per mantenere la sua famiglia, composta da moglie e quattro figli, aveva avviato un’attività di allevamento dei capretti, da rivedere poi per la Festa del Sacrificio; che, nel 2012, mentre si trovava in montagna per far pascolare detti animali, era stato svegliato da grida e colpi di arma da fuoco e che, la mattina dopo, era stato catturato dai militari turchi che, dopo averlo picchiato, lo avevano minacciato per conoscere i movimenti dei guerriglieri del PKK; che era stato portato in caserma e in seguito rilasciato; che i militari, convinti che potesse sapere qualcosa dei guerriglieri, lo avevano costretto a ripresentarsi in caserma tutti i mesi; che, dopo i primi due mesi, spaventato per le possibili ritorsioni aveva deciso di fuggire.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Acquisiti i documenti prodotti il difensore concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell’art. 36) è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di

tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante."* (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono

ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate dal ricorrente, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale, appaiono credibili.

..., infatti, sia dinanzi alla Commissione Territoriale, che in sede di interrogatorio libero dinanzi al giudice, ha riferito in modo coerente le ragioni che lo avevano spinto a lasciare il proprio paese. In particolare il ricorrente ha dichiarato: che, mentre si trovava al pascolo, si era trovato coinvolto in uno scontro tra guerriglieri curdi e militari turchi; che, resosi conto del pericolo, si era rifugiato in una tenda per tutta la notte; che la mattina dopo era stato preso dai militari turchi, che lo avevano picchiato e minacciato per ricevere informazioni in merito ai guerriglieri curdi; che era stato costretto a ripresentarsi in caserma ogni mese e che, dopo due mesi, aveva deciso di fuggire perché spaventato per la propria vita.

Il racconto del ricorrente, sebbene credibile, non pare supportato dagli elementi necessari per il riconoscimento della protezione internazionale. ... infatti, ha riferito di essere stato picchiato e minacciato dai militari turchi nel 2012, ma di essere stato anche rilasciato dopo il primo fermo. Egli, inoltre, ha dichiarato che, dal mese di maggio del 2013 non si era più presentato in caserma e che aveva deciso di lasciare la Turchia solo nel maggio del 2013.

Quanto riferito dal ricorrente porta a ritenere che lo scarso coinvolgimento nelle vicende dei guerriglieri curdi doveva essere stato percepito anche dai militari turchi. Questi ultimi, infatti, lo avevano subito rilasciato e, nonostante successive visite, alla mancata presentazione in caserma non erano seguiti atti ritorsivi da parte dei militari.

Il ricorrente si è limitato a riferire, genericamente, che la polizia continua a cercarlo, ma non ha fornito elementi specifici in base ai quali ritenere l'attualità e la gravità del pericolo che egli assume di correre.

L'oppressione del popolo curdo in Turchia – che ha provocato, dal 1984 oltre 40.000 morti e migliaia di prigionieri politici – negli ultimi anni sembra essere in corso di superamento. La lingua curda non è più vietata, la bandiera curda sventola durante le manifestazioni e alle elezioni amministrative del marzo del 2014 il Bdp (Partito per la Democrazia e per la Pace) ha vinto in molte città e paesi del Kurdistan (come Diyarbakir, Hakkari e Van).

Il mutato quadro sociopolitico e l'assenza di specifici elementi che portino a ritenere attuale il rischio lamentato dal ricorrente portano a ritenere insussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

In merito alla protezione umanitaria si osserva quanto segue.

In via generale si osserva che l'ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall'introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi

alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che “l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011)

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)” (Cass. ord. 6880/11).

L'art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”.

Nel caso di specie, le recenti modifiche, ancora oggetto di monitoraggio internazionale, non possono però portare al riconoscimento della protezione umanitaria attesa la specifica situazione del ricorrente. Egli, infatti, ha riferito (a parte le vessazioni, solo accennate, che avrebbe subito durante il servizio militare) di un unico e specifico episodio nel quale è stato vittima di percosse da parte dei militari turchi. Non risulta essere stata formulata un'accusa di favoreggiamento del popolo curdo nei suoi confronti, risulta essere stato portato in caserma una sola volta e, a fronte della diserzione rispetto all'ordine di presentazione formulato dai militari, non risulta essere stata adottata alcuna misura concreta (nei confronti del ricorrente o della di lui famiglia).

Tutti i predetti elementi portano a ritenere che il ricorrente non si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nulla sulle spese non essendosi costituito nessuno per i resistenti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.